



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d'iniziativa dei senatori DE ECCHER, DI STEFANO, BEVILACQUA, BORNACIN  
e TOTARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2011**

Abrogazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. - La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. L'enunciato viene attuato, sul piano giuridico, dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, che, con dieci articoli, nell'ordine: la riorganizzazione del disciolto partito fascista, le sanzioni penali, lo scioglimento e la confisca dei beni, l'apologia di fascismo, le manifestazioni fasciste, l'aggravamento delle pene, la competenza ed i procedimenti, i provvedimenti cautelari in materia di stampa, le pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo, le norme di coordinamento e finali, fornisce, sia pure a distanza di anni, una sorta di interpretazione autentica della volontà e degli intendimenti dei cosiddetti padri costituenti. La legge, conosciuta anche con il nome del suo principale suggeritore, l'allora Ministro dell'interno on. Mario Scelba, è parsa a molti sin dall'inizio esageratamente ampia, dettagliata e punitiva in particolare nella individuazione di una serie di tipologie di reato reputate in qualche modo prodromiche o concorrenti rispetto all'evento - la ricostituzione del partito fascista - che si voleva di fatto impedire. In realtà, il riferimento all'apologia ed alle manifestazioni trova una sua ragion d'essere esclusivamente ove tali fattispecie siano valutate come passaggi oggettivamente finalizzati ad un progetto complessivo articolato e dalle potenzialità concretamente attuabili, altrimenti le osservazioni e le stesse perplessità, in relazione alla possibile incompatibilità delle misure introdotte con quanto previsto, proprio dalla Carta costituzionale, in materia di libertà di pensiero, avrebbero un loro indubbio fondamento ed una legittimazione difficile da confutare.

Al di là, comunque, di queste pur utili puntualizzazioni il problema che, ove risolto, può spianare la strada al provvedimento che questa relazione vuole non solo illustrare ma soprattutto motivare, giustificare e rendere trasversalmente condivisibile, si presenta e sostanzia in due aspetti egualmente, congiuntamente, quasi complementariamente determinanti, concernenti il senso vero ed ultimo dei termini «transitorio» e «disciolto». Chiariti questi due punti, risulta inequivocabilmente corretto il presente disegno di legge costituzionale - e non vi possono essere interpretazioni alternative, quantomeno sostenute in buona fede - che arriva a completare compiutamente un processo già indirizzato e definito al momento della promulgazione della Carta costituzionale.

Nel merito del termine «transitorio» sembra opportuno verificare sia il suo significato genericamente inteso sia la sua relazione, la sua connessione logica con il contesto generale della norma in questione e dello stesso momento storico. Sotto il primo profilo, attingendo alle fonti di maggior autorevolezza, questi sono i risultati: «che passa, che non dura nel tempo, caduco, precario (Hoepli), non durevole, limitato nel tempo, non definitivo (Dizionario italiano Google), che passa o è destinato a passare, provvisorio (Treccani.it)». Se poi la parola in esame così chiaramente precisata viene esaminata pure alla luce e nella cornice dell'intero articolato appare di tutta evidenza il legame di ordine giuridico, temporale e storico tra l'obiettivo che si voleva allora raggiungere e la particolare fase della vita nazionale caratterizzata dalle conseguenze di una guerra divenuta, nella sua parte conclusiva, anche civile. Su questo piano offre un prezioso contributo interpretativo la Corte costituzionale che, chia-

mata ad esprimersi sulla base di tre distinte ordinanze delle preture di Como e Forlì, all'interno della sentenza n. 74 del 25 novembre 1958, così si esprime: «Riconosciuta in quel particolare momento storico la necessità di impedire, nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista...» confermando al di là di ogni dubbio il vincolo strettamente contingente della scelta a suo tempo assunta.

Nel merito del termine «disciolto» risulta invece essenziale valutare e stabilire se il richiamo si riferisca espressamente al Partito nazionale fascista così come storicamente attivo in Italia nel periodo ricordato come il Ventennio, o intenda diversamente assumere una valenza più ampia ed estensiva. Anche se accompagnato dall'espressione «in qualsiasi forma», il participio passato del verbo disciogliere (chiudere disperdere (Hoepli), disfare (Zingarelli) riconduce in modo certo a quella specifica struttura, proprio quella, che dopo aver registrato il coinvolgimento di larga parte della popolazione italiana, ha subito poi un intervento di definitiva ed irreversibile chiusura. Pure sotto questo profilo,

dunque, trova piena conferma l'idea che la norma costituzionale in oggetto abbia inteso fornire elementi, anche giuridici, di garanzia e tutela in una fase di delicata transizione ed ancora di forte contrapposizione. Da allora il quadro civile, culturale, sociale e politico è radicalmente mutato anche in ragione del superamento definitivo, a seguito della caduta del muro di Berlino, di quella ideologia comunista che tanti condizionamenti era riuscita ad esercitare, e si è determinata, con il contributo di tutti, una situazione assolutamente nuova e diversa rispetto a quella, teniamolo a mente, di oltre sessanta anni or sono.

La sola ipotesi che sussista, nella realtà di oggi, il pericolo di una riproposizione di quello che è stato il partito fascista non può essere realisticamente prospettata da alcuno e conseguentemente l'approvazione del presente disegno di legge costituzionale consente, da un lato, di chiudere finalmente un capitolo che non ha motivo di rimanere aperto e, dall'altro, di ridurre quegli spazi di legislazione speciale che restano in ogni caso poco corrispondenti ad una compiuta realizzazione del principio di libertà.

## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

---

### Art. 1.

1. La XII disposizione transitoria e finale della Costituzione è abrogata.